

**BAMBUN**

Associazione Culturale per la ricerca Demoetnoantropologica e Visuale

**Assemblea straordinaria dei soci del 23/03/2021**

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di marzo, dalle ore 14:00 in modalità telematica, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione BAMBUN.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il sig. Emanuele Di Paolo, Presidente in carica. Viene incaricato di verbalizzare il segretario Sara Settepanella.

Soci presenti: Gianfranco Spitilli, Stefano Saverioni, Filippo Lanci, Emanuele Di Paolo, Gianni Chiarini, Sara Settepanella, Roberto Mastromarini.

Soci assenti: Marco Francesco Magistrali, Annunziata Taraschi, Don Nicola Jobbi (socio onorario).

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti n. 7 soci su 10 soci iscritti, di cui n. 4 soci fondatori (sui 7 fondatori originari), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto per adeguamento Riforma del Terzo Settore

Punto 1. Il Presidente Emanuele Di Paolo dà avvio all'Assemblea con una email di apertura, invitando i soci presenti a esprimere per via telematica la propria approvazione in merito alle modifiche dello Statuto, inviato nei giorni precedenti, unitamente alla convocazione, ai soci stessi, per una presa visione.

I soci presenti esprimono il proprio parere positivo tramite email (allegate al presente verbale), approvando il nuovo Statuto sociale, che sarà nei giorni successivi depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo.

In assenza di ulteriori elementi di discussione il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, invio e approvazione del presente verbale.

Teramo, 23/03/2021

Il Presidente

Emanuele Di Paolo

Il Segretario

Sara Settepanella

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **06 APR. 2021**
al n° **290** serie **3A**

BAMBUN - Associazione Culturale per la ricerca Demoetnoantropologica e Visuale - www.bambun.it

Sede legale: Via Vinciguerra 24, 64100 Teramo

Tel. 349.2952274 e-mail: associazione.bambun@gmail.com

C. F. 92038210677 Partita IVA 01713670675

N. Conto 000004333368 IBAN IT80 N076 0115 3000 0000 4333 368 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

ESENTE

Silvestro Mascione

Firma su delega del Direttore Provinciale Serafino Colaiuda





STATUTO

BAMBUN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – PER LA RICERCA DEMOETNOANTROPOLOGICA E VISUALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), delle finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale, l'Associazione senza fini di lucro denominata **BAMBUN APS (Associazione di Promozione Sociale) – per la ricerca Demoetnoantropologica e Visuale**, per brevità enunciabile anche con la denominazione **BAMBUN APS**.

In quanto alla specifica tipologia di associazione (APS) si fa riferimento a quanto dettato dall'art. 35 e seguenti del sopracitato Decreto Legislativo.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce, oltre che nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L'Assemblea dei soci può, qualora lo ritenga necessario, cambiare sede legale all'associazione dandone tempestiva comunicazione agli organi competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire su tutto il territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

Giuseppe Di Paolo

Joe Jettanella

Art. 4 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al 27 novembre 2100.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO II FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 – Finalità

L'Associazione **BAMBUN APS – per la ricerca Demoetnoantropologica e Visuale** ha lo scopo di studiare, analizzare, sostenere la trasmissione del sapere e della memoria fra le generazioni, di offrire il proprio supporto in campo sociale e culturale alle comunità di ogni ordine e grado, con particolare attenzione a quelle residenti nei territori attraversati dalla catena del Gran Sasso d'Italia, dai Monti della Laga, dai Monti Gemelli.

L'Associazione utilizza a tal fine gli strumenti delle scienze sociali, in particolare quelli elaborati dalle discipline demoetnoantropologiche, ritenendoli adeguati ed efficaci per la comprensione della realtà contemporanea; elabora e sperimenta un percorso di ricerca indipendente, le cui prospettive e i cui esiti sono verificati attraverso il rapporto con le comunità presso le quali opera e, sul piano intellettuale, con le comunità scientifiche nazionali ed internazionali.

Gli obiettivi e le modalità di operare dell'Associazione non hanno carattere nostalgico né localistico, ma nascono dalla consapevolezza che un'immensa ricchezza, territorialmente localizzata, di natura non-materiale e veicolata prevalentemente attraverso l'oralità, deve essere studiata e trasmessa alle generazioni presenti e future; che tale sapere è di importanza capitale dal punto di vista sociale, scientifico, patrimoniale, linguistico, artistico; che questo patrimonio culturale è custodito nella memoria di migliaia di individui, è soggetto ai cambiamenti della società, si disperde con la scomparsa di coloro che ne sono i depositari e i diretti portatori e va raccolto, conservato, analizzato e deve trovare spazio nelle pratiche culturali contemporanee.

L'Associazione si adopera pertanto affinché l'unicità e la complessità delle persone e delle culture siano testimoniate e conosciute, studiate in una prospettiva relazionale e reticolare, con particolare attenzione alla dimensione leggendaria e rituale, a quella musicale e linguistica, ai percorsi biografici individuali, alle norme e ai valori definiti dalla società; alla complessità delle comunità attuali, insediate nel territorio o dislocate in comunità più ampie e disperse: quelle dei residenti e quelle degli emigrati o di chi stagionalmente e periodicamente trascorre parte del tempo nei luoghi d'origine. L'Associazione persegue un fine morale e intellettuale, civile quanto scientifico, di documentazione e analisi dei processi di costruzione e trasmissione della conoscenza. Lavora sul campo al fine di trovare le soluzioni per uno sviluppo sociale, culturale ed economico equilibrato e duraturo.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi con un progetto di tipo partecipativo, che mira al coinvolgimento

dei singoli individui, delle famiglie, dei gruppi sociali, di intere collettività, di Enti ed istituzioni, implicati nel processo di elaborazione e trasmissione della cultura. Incoraggia a tal fine gli incontri, la costruzione di rapporti stabili e duraturi come strumento essenziale di conoscenza e di crescita reciproca; utilizza i mezzi di registrazione sonora, audiovisiva e fotografica quali strumenti idonei per documentare, analizzare, trasmettere, descrivere la complessità di forme culturali che si esprimono prevalentemente attraverso il racconto, il canto, la gestualità, il rituale, il movimento, la relazione dinamica fra le parti, in una dimensione multipla e complessa, sonora, visiva, performativa.

L'Associazione ha scelto per proprio nome il termine "bambun", forma tronca di una parola dialettale ("bambunë") che significa "bambino", proveniente da un canto arcaico di Pietracamela in cui è usato per designare il Santo Bambino e descrivere la nascita miracolosa nel freddo della montagna. Il canto fu registrato nel 1963 da Don Nicola Jobbi, parroco e ricercatore spontaneo la cui opera pionieristica di raccolta e di lavoro con le comunità del Gran Sasso rappresenta un punto di riferimento dal quale muovere le nostre ricerche, anche attraverso la realizzazione e la gestione di un Centro Studi Don Nicola Jobbi.

La presenza esigua di bambini nell'area oggetto d'indagine è un vuoto reale e simbolico che l'Associazione cerca di comprendere e colmare, nei limiti dei propri intenti e delle proprie possibilità. I progetti dell'Associazione si rivolgono pertanto agli adulti, membri attivi, ma anche e soprattutto agli anziani e ai bambini, fondamento di ogni famiglia e di ogni comunità.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

BAMBUN APS intende svolgere le seguenti attività di interesse generale indicate e normate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come specificatamente indicate dalle relative lettere e argomenti dei capoversi che seguono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può comunque esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (comma 1 e 2), al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 – Oggetto e attività

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso:

- attività di ricerca scientifica nel settore delle discipline demoetnoantropologiche e nei settori affini (in particolare storia, sociologia, discipline visuali, ecc.);
- attività di ricerca sul campo dentro le comunità per cui e con cui intende operare;
- attività di raccolta di documenti cartacei, video, audio e fotografici di interesse demoetnoantropologico nel territorio oggetto di ricerca;
- realizzazione, promozione, incremento, gestione di archivi sonori, audiovisivi, fotografici, cartacei (inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, schedatura, progettazione di strumenti per la consultazione on-line);
- inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, studio, pubblicazione, promozione e valorizzazione del Fondo di Don Nicola Jobbi;
- costituzione e gestione di un Centro Studi Demoetnoantropologici;
- costituzione di una Rete degli Archivi Demoetnoantropologici, che censisca e metta in relazione gli archivi già esistenti (pubblici e privati) nel territorio in cui l'Associazione opera, attraverso strumenti cartacei e digitali, al fine di facilitarne l'accesso, la conservazione, e di sostenere l'attività di Enti pubblici o privati impegnati nella raccolta;
- attività editoriali, nella più vasta accezione possibile, nel settore degli studi demoetnoantropologici; pubblicazione di documenti sonori, documenti video e fotografici, testi di ricerca, materiale promozionale, multimediali, su supporti diversi (CD, DVD, cartacei, Web); attività editoriali espositive e formative, anche attraverso i mezzi offerti dal Web (forum, blog, riviste e periodici digitali, spazi Internet, siti Web, vetrine virtuali, vendita on-line, pubblicazione su ordine); pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- promozione della pratica dell'antropologia visuale e sonora quale strumento di analisi e documentazione

attività di ricerca sul campo dentro le comunità per cui e con cui intende operare;

- attività di raccolta di documenti cartacei, video, audio e fotografici di interesse demoetnoantropologico nel territorio oggetto di ricerca;

- realizzazione, promozione, incremento, gestione di archivi sonori, audiovisivi, fotografici, cartacei (inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, schedatura, progettazione di strumenti per la consultazione on-line);

- inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, studio, pubblicazione, promozione e valorizzazione del Fondo di Don Nicola Jobbi;

- costituzione e gestione di un Centro Studi Demoetnoantropologici;

- costituzione di una Rete degli Archivi Demoetnoantropologici, che censisca e metta in relazione gli archivi già esistenti (pubblici e privati) nel territorio in cui l'Associazione opera, attraverso strumenti cartacei e digitali, al fine di facilitarne l'accesso, la conservazione, e di sostenere l'attività di Enti pubblici o privati impegnati nella raccolta;

- attività editoriali, nella più vasta accezione possibile, nel settore degli studi demoetnoantropologici; pubblicazione di documenti sonori, documenti video e fotografici, testi di ricerca, materiale promozionale, multimediali, su supporti diversi (CD, DVD, cartacei, Web); attività editoriali espositive e formative, anche attraverso i mezzi offerti dal Web (forum, blog, riviste e periodici digitali, spazi Internet, siti Web, vetrine virtuali, vendita on-line, pubblicazione su ordine); pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- promozione della pratica dell'antropologia visuale e sonora quale strumento di analisi e documentazione

Guamale Difendo

for f4yulle

ella vita sociale del territorio in cui opera attraverso la produzione e realizzazione di video e audio di documentazione, documentari visivi e sonori, film, campagne fotografiche, l'organizzazione di rassegne, festival, seminari, dibattiti, convegni tematici;

ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi e attività culturali su tematiche attinenti alle scienze demoetnoantropologiche: manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari e documenti video, concerti, premi e borse di studio;

produzione e realizzazione di attività teatrali, cinematografiche, letterarie, artistiche in accordo con le finalità generali dell'associazione;

collaborazione con associazioni esistenti sul territorio e con associazioni che perseguano finalità analoghe o funzionali ai propri obiettivi, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale;

collaborazione con musei del settore demoetnoantropologico per la progettazione di allestimenti, mostre e per la gestione e la direzione scientifica delle attività museali;

servizio di consulenza e collaborazione con Enti ed istituzioni per la gestione del patrimonio demoetnoantropologico e per la programmazione delle politiche culturali nel settore; l'Associazione può ricevere pertanto incarichi da Enti pubblici e privati al fine di favorire la presenza delle competenze demoetnoantropologiche in ogni spazio e struttura operativa pubblica o privata in cui esse risultino opportune;

collaborazione con istituti di ricerca, università, scuole, Enti, per la costituzione di partenariati, svolgimento di seminari, sviluppo di progetti di ricerca e di didattica;

attività di insegnamento occasionale e permanente sulle forme della cultura materiale e immateriale nell'ambito demoetnoantropologico, corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, attività di formazione in particolare negli ambiti specifici dell'inclusione scolastica e sociale, del dialogo interculturale e interreligioso, della conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, dello sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti (ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale);

ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, aderire ad altre associazioni; costituire o acquisire partecipazioni in società commerciali; assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo; ricevere donazioni e legati; acquisire proprietà o diritti reali su beni immobili; intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statutari; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche e in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile all'aggiungimento dei fini statutari; compiere infine qualsiasi operazione avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Guendelea Di Paolo

for forgralle

TITOLO III
ASSOCIATI
REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 – Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura che, condividendone finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente. In particolare, possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: ovvero coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione; versano annualmente il contributo associativo stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci Ordinari: ovvero coloro che operano in modo continuativo a favore dell'Associazione e versano annualmente un contributo associativo stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori: ovvero persone, Enti e società che sostengano volontariamente con somme o beni **BAMBUN APS**. Ogni socio sostenitore ha diritto ad un voto in Assemblea dei soci;
- Soci Onorari: ovvero personalità che si siano distinte per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero massimo di 3 (tre) per anno.

La suddivisione dei soci in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8 – Ammissione a socio

La richiesta di ammissione è formulata al Consiglio Direttivo a mezzo compilazione di un modulo prestampato, ove dovranno essere indicati i dati anagrafici e la residenza dell'aspirante associato, oltre le

motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione. La domanda deve essere corredata da curriculum, che attesti le attività svolte almeno nel biennio precedente la presentazione della richiesta.

Il Consiglio esamina le domande di ammissione non oltre 3 (tre) mesi dalla ricezione delle stesse. In questo arco di tempo qualsiasi socio potrà far pervenire al Consiglio proprie osservazioni, eventuali suggerimenti o indicazioni. È compito del Consiglio iscrivere il nuovo socio nel *Libro degli associati* entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione e comunicare la deliberazione di accoglimento al nuovo associato.

Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata e con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti. La decisione positiva di ammissione a socio viene comunicata all'interessato/a con la consegna della tessera di socio, valida per l'anno in corso fino alla scadenza dell'anno solare. La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida. Il socio ammesso versa all'atto dell'iscrizione la quota deliberata per l'anno in corso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio, e l'obbligo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie. La decisione di non ammissione a socio viene comunicata con motivazione scritta all'interessato/a entro 1 (uno) mese dalla delibera del Consiglio Direttivo. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9 – Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché delle delibere assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.

Gli associati hanno diritto a denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, gli associati hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con terzi.

La qualifica di socio e/o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato sino al compimento del 18° anno di età

dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 10 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 11 – Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 1 (uno) mese prima della scadenza della tessera di socio. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 12 – Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- 5) per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle assemblee senza giustificato motivo;
- 6) in generale, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi su delibera del Consiglio Direttivo pagando la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine di gennaio di ogni anno, provvede alla revisione del Registro dei soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Gli organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

TITOLO V DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – L'Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti nei registri degli associati, i quali tutti hanno pari diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sull'approvazione delle linee guida d'azione culturale, sul programma annuale d'attuazione delle stesse e del relativo bilancio preventivo;
- discutere, deliberare ed infine approvare bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione a socio e i contributi associativi straordinari, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare su eventuali appelli all'ammissione di aspiranti soci o sull'esclusione di associati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- nominare ogni 5 (cinque) anni il Direttore del Centro Studi;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea straordinaria.

b) In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Guendel Di Paolo

Siro F. F. F. F. F.

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno 1 (una) volta l'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Su deliberazione unanime il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di 60 (sessanta) giorni e non oltre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata con comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali o pubblicazioni sul web con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 (otto) giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco degli argomenti da trattare; qualora l'Assemblea si svolga da remoto, in videoconferenza o in forma telematica differita (tramite posta elettronica), la convocazione deve riportare, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione delle modalità specifiche di svolgimento, l'ora e l'indirizzo web di accesso (link).

L'Assemblea in presenza può essere convocata anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari e dei soci fondatori, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti purché sia presente la maggioranza dei soci fondatori; in seconda convocazione le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, unitamente al voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari e dei soci fondatori, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci maggiorenni che risultano iscritti all'associazione da almeno 4 (quattro) mesi. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre) e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Giuseppe Di Paolo

Enzo Fattorello

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti. Ugualmente in sede straordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza di voti, salvo i casi di scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio e fusione nei quali è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti).

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci. Le deliberazioni vengono affisse nella sede sociale nei 30 (trenta) giorni successivi all'assunzione da parte dell'assemblea.

Art. 17 – Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica per 5 (cinque) anni.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere composta da soci fondatori ove ciò sia possibile.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione, l'esclusione o la sospensione degli associati e accettarne le dimissioni;
- c) redigere e approvare il bilancio consuntivo entro il 15 aprile di ogni anno da sottoporre ad approvazione assembleare entro il 30 aprile di ogni anno e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente a una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) curare i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali;

- e) proporre di anno in anno all'Assemblea dei soci le quote d'ammissione a socio;
- f) in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita;
- g) redigere e proporre all'Assemblea dei soci regolamenti e direttive al fine di definire e disciplinare le attività associative da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;
- h) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
- j) nominare, ove lo ritenga opportuno, soci onorari in un numero massimo di 3 (tre) l'anno;
- k) proporre ogni 5 (cinque) anni all'Assemblea dei soci il candidato per la nomina a Direttore del Centro Studi, scelto tra i soci con competenze adeguate all'incarico eventualmente chiamato a ricoprire o, in alternativa, tra personalità esterne all'Associazione ritenute in possesso dei necessari requisiti e delle competenze utili allo scopo.

Emilio Di Paolo

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, di studio e di tutela del patrimonio associativo, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci.

Il Consiglio Direttivo può istituire in numero illimitato commissioni e gruppi di lavoro atti alla gestione di particolari attività e settori dell'Associazione stabilendo regolamenti e nomine di responsabili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Qualora esigenze di gestione lo rendessero necessario il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie funzioni a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vicepresidente.

Art. 20 – Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri, in presenza o da remoto, in videoconferenza o in forma telematica differita (tramite posta elettronica).

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per fax, posta elettronica, comunicazione telefonica, sms o whatsapp almeno 3 (tre) giorni prima la data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per fax, posta elettronica, comunicazione telefonica, sms o whatsapp almeno 2 (due) giorni prima la data di convocazione.

Jacopo Stoppelli

Emmeline D'Amico

La convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco degli argomenti da trattare; qualora il Consiglio si svolga da remoto, in videoconferenza o in forma telematica differita (tramite posta elettronica), la convocazione deve riportare, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione delle modalità specifiche di svolgimento, l'ora e l'indirizzo web di accesso (link).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono affisse nella sede sociale nei trenta (30) giorni successivi all'assunzione delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

Art. 21 – Sostituzione dei consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Dore Jettmorelli

Art. 23 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Art. 24 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti delle convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- e in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Tesoriere con il compito di curare materialmente la gestione economica e la tenuta della contabilità e dei libri associativi dell'Associazione stessa in ossequio alle norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Provvede inoltre al tesseramento dei soci e alla riscossione delle quote sociali.

TITOLO IX DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DELL'ORGANO DI REVISIONE

Art. 26 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.LGS. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e, contestualmente, sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.LGS. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.LGS. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO X BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 28 – Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Bilancio

Ogni anno il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere e sottoporre al voto dell'Assemblea il bilancio consuntivo delle attività sociali dell'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio.

Il bilancio di esercizio è depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al Titolo II del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione degli utili o avanzi di gestione fra i soci, anche in modo indiretto.

Art. 30 – Bilancio sociale

Laddove sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, o in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti di legge indicati dall'art. 14 del D.LGS. 117/2017, il bilancio sociale va predisposto e sottoposto all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea entro i medesimi termini di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 31 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali in forma cartacea o digitale:

- *Libro degli associati*, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- *Registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- *Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*, tenuto dal Segretario dello stesso Organo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali in qualsiasi momento lo desiderino, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Questo deve disporre entro quindici giorni la modalità con cui il socio potrà accedere ai Libri sociali, indicando luogo e ora adeguati alla consultazione.

TITOLO XI

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32 – Risorse economiche

Le risorse economiche e il patrimonio associativo sono così costituiti:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private, di banche e istituti di credito, di altre realtà associative anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. entrate derivanti dall'attività istituzionale o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione;
5. proventi derivanti da attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari;
6. proventi derivanti da sottoscrizioni, sottoscrizioni a premi, vendita di pubblicazioni rivolte alla diffusione della cultura sia prodotte dall'Associazione stessa che da altre realtà associative o editoriali sempre nel rispetto dei fini statutari;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione, ammesse ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.LGS. 117/2017;
8. le raccolte dell'Associazione costituite dall'archivio e dai materiali prodotti dalla ricerca e dalle proprie attività.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione dovranno essere dirette al conseguimento dei fini statutari ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, dei risultati economici positivi di fine anno nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 33 – Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di soci o terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 34 – Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 35 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione

Art. 36 – Responsabilità verso terzi e Assicurazione

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'Art. 38 del Codice Civile. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 37 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.LGS. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO XII

RIMBORSI E PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI E SOGGETTI TERZI

Art. 38 – Rimborsi spese per i soci

L'Associazione compatibilmente con la crescita delle sue dimensioni e possibilità finanziarie, tenuto conto della qualità delle prestazioni fornite dai soci nell'espletamento del servizio volontario, si adopererà per fornire col tempo a scopo premiativo e motivazionale, alcuni servizi ricreativi convenzionali o rimborsi

forfetari delle spese effettuate, nell'ottica di promuovere l'impegno profuso dai soci nel perseguimento dello scopo statutario.

A tal fine si potranno prevedere rimborsi spese per motivi di servizio, compatibilmente con le possibilità finanziarie e contingenti e applicando i criteri in uso istituzionalmente e/o le consuetudini più diffuse.

I rimborsi spese avverranno a pie' di lista o forfetariamente, su base periodica o prestabilita, sempre compatibilmente con le possibilità ed esigenze di cassa.

Si potrà anche prevedere un'indennità di ruolo a titolo di rimborso spese per la leadership associativa, per Procuratori e Delegati, svolgenti incarichi di responsabilità, rappresentativi, di pubbliche relazioni, operativi, ecc., in quanto implicano costi indotti e non sempre documentabili, soprattutto in caso di trasferte, missioni e incarichi speciali. Indennità che saranno comunque mirate a specifici obiettivi e circostanziate.

Ogni adozione di criteri applicativi e decisioni in merito ai precedenti articoli statuari inerenti rimborsi spese, indennità e risarcimenti, sarà demandato a un apposito Regolamento oppure spetterà al Consiglio Direttivo.

Art. 39 – Prestazioni volontarie degli associati

L'Associazione per il perseguimento dei fini statuari si avvale prevalentemente delle attività prestate in maniera volontaria dagli associati.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.LGS. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

Art. 40 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.LGS. 117/2017.

Art. 41 – Dipendenti, Collaboratori e Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

Giuseppe Di Paolo

Forfetario

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, e tenuto conto che l'attività prevalente dell'Associazione deve essere svolta a titolo di volontariato.

I rapporti tra l'Associazione e dipendenti, collaboratori e professionisti sono disciplinati dalla legge e dalle forme contrattuali di lavoro vigenti. Nello specifico, l'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.LGS. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO XIII DELLO SCIoglimento

Art. 42 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste per la convocazione e deliberazione dell'Assemblea riunita in sede straordinaria.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.LGS. 117/2017.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 44 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, al Codice Civile.

Art. 45 – Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e attuazione del presente Statuto e delle delibere assembleari, e per eventuali dissidi fra i soci, le parti si rimetteranno al giudizio di un

Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, 2 (due) scelti da ciascuna delle parti e il terzo da queste d'accordo; in caso di mancato accordo sul terzo arbitro, la scelta è delegata al Presidente del Tribunale di Teramo.

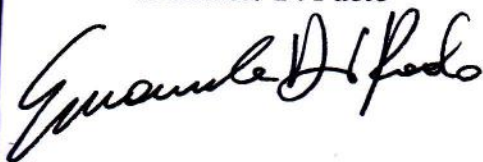
Art. 46 – Disposizione transitoria

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Teramo, lì 20/03/2021

Il Presidente

Emanuele Di Paolo



Il Segretario

Sara Settepanella

